



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.29) parte 2 del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3799

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVA n. 2613 del 26.01.2018

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.29) "*Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi*" del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza era demandata alla Regione Puglia, che recita:

"La progettazione esecutiva delle opere dovrà tenere conto, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le aree di deposito, i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento dovranno interferire il meno possibile con gli habitat naturali e, per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree alternative. Laddove l'opera intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (oltre 30 cm. di diametro del tronco) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di salvaguardia o, in alternativa, un accurato espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura.

In particolare si prescrive che per la gestione delle interferenze con gli ulivi si debba far riferimento:

- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 1417 che aggiorna l'elenco, provvisorio, non definitivo degli ulivi monumentali di cui all'Art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R. 14/2007, costituito da 1321 esemplari;*
- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2013, n. 1576 che approva le linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali quali indirizzo per la corretta applicazione delle procedure agronomiche previste a seguito dell'applicazione degli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere di monumentalità (art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali;*

pertanto dovrà essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi, redatto sulla scorta degli atti sopra citati ed approvato dalla Regione Puglia.

A tale riguardo si precisa che:

- *la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti dovrà essere ridotta a 18 m, al fine di ridurre il numero delle piante di ulivo da espiantare;*
- *per il cantiere del microtunnel dovrà essere predisposto un elaborato di dettaglio sulla base di uno specifico lay-out operativo di cantiere anche al fine di ridurre il numero delle piante di ulivo interessate;*
- *il suddetto progetto esecutivo delle interferenze con relativo passaggio dalla stima al conteggio definitivo delle piante di ulivo interessate, dovrà essere sottoposto a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*
- *il progetto esecutivo delle interferenze dovrà indicare tutti gli ulivi da reimpiantare: in particolare tutti gli ulivi espianati lungo la pista di lavoro e in corrispondenza dell'area di cantiere del microtunnel dovranno essere ivi reimpiantati, seppur con scansione differente, mentre tutti gli ulivi (stimati n. 86) espianati in corrispondenza del terminale di ricezione (PRT) dovranno essere massimamente ivi reimpiantati nell'intorno dei nuovi edifici civili con l'avvertenza che per tutti quelli eccedenti che non potranno essere ricollocati nel PRT dovrà essere concordato il trasferimento e la nuova destinazione in altro sito con gli Enti locali interessati;*
- *le operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento il proponente si dovrà attenere alle prescrizioni contenute dell'Allegato A della L.R. 4/06/2007 n° 14 in analogia al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni n. 42 viene reso prescrittivo”.*

VISTO il Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1973 del 29.01.2016 - relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam* in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto - secondo cui la prescrizione A.29) dovrà essere ottemperata in due parti: la parte 1 all'interno della “Fase 0” dei lavori (attività preparatorie: rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel) e la parte 2 all'interno della “Fase 2” dei lavori (costruzione del Terminale di Ricezione);

VISTO la nota 7054/DVA del 14.03.2016 con cui, a fronte dell'acquisizione del parere della Regione Puglia prot. 2890 del 07.03.2016 e dello stralcio del verbale prot. 0000928/CTVA del 14.03.2016 dell'Assemblea Plenaria n. 09 dell'11.03.2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, è stata determinata l'ottemperanza alla prescrizione A.29) I parte;

VISTA la nota LT-TAP-ITG00445 del 16.11.2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, a fronte dei ritardi dell'*Ente Vigilante* Regione Puglia, ha chiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali di provvedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 104/2017, alla verifica di ottemperanza della Parte II della prescrizione A.29) avente ad oggetto le piante di ulivo presenti lungo il tracciato della condotta a terra nell'area da utilizzare per il collaudo idraulico della condotta e nell'area del PRT. Al riguardo la Società ha rappresentato di avere provveduto, con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00307 del 14.11.2016, all'invio della pertinente documentazione alla Regione Puglia, la quale è stata successivamente, ed in più occasioni, sollecitata a far pervenire le proprie determinazioni al riguardo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici *“i quali informano tempestivamente”* l'Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che *“Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente”*.
- l'art. 23, comma 3 del citato D.Lgs. 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il Decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell'avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni A18) parte 1, A18) parte 2; A.23), A.31), A.32), A.41), A.24); A.28) parte 2; A.44) parte 2; A.45) parte 2; A.40); per le quali il proponente, con comunicazione del 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il Decreto direttoriale n. 366 del 23.11.2017, di integrazione del precedente il D.M. 262 del 18.09.2017, con cui si stabilisce la cessazione dell'avvalimento, da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Ente Vigilante indicato all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti a questo assegnati dal medesimo D.M., ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.29) parte 2;

VISTA la nota prot. 28815/DVA del 12.12.2017, con cui è stata incaricata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS a svolgere l'istruttoria tecnica di verifica di ottemperanza relativa alle prescrizione A.29) parte 2;

VISTA la nota prot. LT-TAPIT-ITG-00481 del 19.01.2018, acquisita al prot. 1315/DVA del 19.11.2018, con cui la Società Trans Adriatic pipeline AG Italia, ancorché nella documentazione trasmessa, ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.29) parte 2, abbia stato indicato un unico sito, in Agro di Melendugno Località Masseria del Capitano, per lo stoccaggio temporaneo dei 1878 ulivi, prospetta *“in linea con quanto già previsto nella prescrizione, di voler attuare soluzioni alternative che possano permettere lo stoccaggio degli ulivi da rimuovere lungo il tracciato della condotta e comunque all'interno delle aree di progetto autorizzate in modo da minimizzare ove possibile le distanze tra la posizione originaria delle piante e la loro collocazione a dimora temporanea favorendo quindi il benessere generale di ciascun individuo arboreo”*;

ACQUISITO il parere n. 2613 del 26.01.2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 37 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Commissione, nel summenzionato parere n. 2613 del 26.01.2018, in sintesi, ha valutato che:

- compatibilmente con la realizzazione delle opere previste, il progetto propone soluzioni (quali operazioni di espianto, stoccaggio temporaneo e reimpianto) volte a minimizzare il ricorso al taglio di vegetazione arboreo-arbustiva;
- gli interventi di progetto sono tesi a limitare le eventuali interferenze con habitat naturali, prevedendo anche interventi di mitigazione/compensazione specifici (interessamento dell'habitat 9340, Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*);
- nel caso in cui l'opera intercetti esemplari arborei di specie tipiche o autoctone, aventi diametro del tronco maggiore di 30 cm, la Società ha previsto adeguate operazioni di espianto e successivo reimpianto in prossimità della collocazione originaria (un terebinto e due lecci censiti presso le strade di accesso al PRT, che saranno reimpiantati nelle vicinanze dello stesso terminale di ricezione) o, in alternativa, specifici interventi di tutela (un leccio censito nel Lotto 3, al margine della pista di lavoro, per il quale il Proponente intende valutare l'opportunità di una potatura rispetto all'ipotesi di spostamento);
- anche per il lotto 3 dei lavori il Proponente ha ridotto l'ampiezza della pista di lavoro a 18 m in corrispondenza degli uliveti, consentendo in tal modo di contenere il numero di esemplari da espantare;
- la Società ha recepito tutte le indicazioni contenute nella Prescrizione A.29 del DM n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015, con riferimento alla parte 2 (come articolata in: lotto 2, lotto 3 e Strade di accesso al PRT);
- le misure di gestione relative agli ulivi e alla vegetazione spontanea interferiti, formulate dal Proponente nel Progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi (lotti 2 e 3 e strade di accesso al PRT), nell'Analisi della vegetazione arboreo-arbustiva spontanea intercettata dal tracciato del gasdotto (lotti 2, 3 e strade di accesso al PRT) e nei relativi allegati, appaiono condivisibili;
- in merito a quanto riportato nella nota della Società prot. n. LT-TAPIT-ITG-00481 del 19/01/2018, relativamente all'intenzione di adottare, ove possibile, soluzioni alternative di stoccaggio di parte degli ulivi, in specifiche aree individuate lungo il tracciato della condotta e comunque all'interno delle aree di progetto autorizzate (e in linea con gli enti preposti dell'ambito dell'iter procedurale ai sensi della LN 144/51, del DM 7/12/2016 e, per i soli ulivi con caratteristiche di monumentalità, della LR 14/2007), che tale alternativa, a parità di corretta gestione e controllo degli ulivi, con adeguate operazioni di irrigazione, cure colturali e monitoraggio fitosanitario, così come previste nel sito di stoccaggio originario individuato dalla Società nei documenti tecnici presentati, è da considerarsi in linea con quanto già stabilito nella prescrizione;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.29) parte 2, del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato

“Trans Adriatic Pipeline”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)